



Condizioni generali di contratto per la prestazione di attività professionale legale

Art. 1 – Questi termini e condizioni generali di contratto si applicano ad ogni servizio reso dall’Avvocato Carlo Bottino in favore del Cliente.

Art. 2 – L’Avvocato accetterà incarichi dal Cliente e da chiunque altro il Cliente abbia autorizzato a fornire istruzioni per suo conto in relazione alla pratica. Le istruzioni potranno essere scritte od orali, ma in ogni caso l’Avvocato potrà richiedere al Cliente di confermare per scritto istruzioni orali.

E’ necessario che il cliente fornisca istruzioni ed informazioni chiare e tempestive nonché i documenti necessari relativamente alle azioni da intraprendere.

L’Avvocato non accetta responsabilità alcuna per qualsiasi istruzione od informazione che non sia stata ricevuta in tempo. L’Avvocato non sarà responsabile per qualsiasi parere o commento sia stato o messo su qualsivoglia materia estranea all’oggetto delle istruzioni del Cliente.

L’Avvocato fornisce il proprio parere per i fini della specifica pratica a cui si riferisce, ed a beneficio esclusivo del Cliente. Il Cliente non può utilizzarlo per scopi diversi, né altre persone possono utilizzarlo, senza previo consenso scritto dell’Avvocato.

Art. 3 - L’espletamento di incombenzi relativi alla gestione della pratica potrà essere delegata dall’Avvocato ai collaboratori di studio sotto la propria responsabilità, direzione e supervisione, salvo contraria richiesta del Cliente.

Art. 4 – Nel caso in cui fosse necessario affidare anche parzialmente la trattazione della pratica ad altri professionisti, avvocati terzi o consulenti tecnici, ciò avverrà di comune accordo con il Cliente che avrà diretto rapporto contrattuale con tali terzi. L’Avvocato ed i suoi collaboratori non saranno responsabili per qualsiasi inadempimento di tali terzi nominati di comune accordo, che risponderanno direttamente verso il Cliente.

Pratiche e casi internazionali.

Ferme le condizioni sopra indicate, qualora siano richiesti pareri o assistenza di competenza di altra giurisdizione o area di diritto non



praticata dall'Avvocato Bottino, verranno previamente selezionati con il cliente e verranno incaricati direttamente dal cliente stesso che rimarrà direttamente responsabile verso gli stessi per il pagamento degli onorari e dei costi secondo quanto concordato con gli stessi. Salvo diversamente concordato l'assistenza dello studio sarà limitata alla legislazione Italiana.

Art. 5 – L'Avvocato invita il Cliente ad esprimere il proprio giudizio sul servizio reso. Ciò aiuterà ad incrementare l'efficienza del servizio a beneficio dei Clienti.

Se il Cliente ha una lamentela od un dubbio sulla conduzione della pratica, o su qualsiasi altro aspetto del servizio reso, è pregato di discuterne in prima battuta con la persona responsabile della conduzione quotidiana della pratica o con l'Avvocato incaricato. In ogni caso potrà discuterne con l'Avv. Carlo Bottino.

Art. 6 – Lo studio si riserva il diritto di addebitare un equo compenso per la conservazione e la messa a disposizione di documenti conservati in luogo sicuro. Alla conclusione della pratica, tratterrà il fascicolo dei documenti per il tempo che reputi necessario con riferimento alle rilevanti

disposizioni di legge. Al termine di questo periodo, si riserva il diritto di distruggere o disporre diversamente del fascicolo in sicurezza, senza alcun avviso al Cliente.

Se il Cliente desidera che i documenti siano conservati per un periodo determinato, deve darne avviso scritto all'Avvocato non appena la pratica sia conclusa, in modo tale che possano essere concordate apposite condizioni.

Art. 7 – L'Avvocato non può pagare somme per conto del Cliente senza disporre di previa provvista liberamente disponibile. Di regola il Cliente dovrà costituire un fondo spese a copertura delle spese occorrenti alla gestione della pratica, versare acconti sul compenso nel corso della trattazione, e pagare il saldo a chiusura della stessa.

COMPENSO E TARIFFE

Art. 8 – Il compenso per l'Avvocato verrà addebitato sulla base dell'accordo scritto di volta in volta formalizzato col Cliente.

In difetto di previo accordo scritto, il compenso verrà addebitato sulla base dei cd. "parametri forensi" (alla data di messa in rete di queste condizioni generali quelli previsti dal decreto del Ministero della Giustizia del 10.3.2014



n. 55) vigenti al momento dell'espletamento dell'attività tra i valori medi e quelli massimi ivi previsti secondo gli scaglioni di valore della pratica. Concorrono alla determinazione del compenso i diritti di corrispondenza calcolati nella misura di 12,50 Euro per ciascuna comunicazione in od out. Al compenso sarà aggiunto un rimborso forfettario delle spese generali d'ufficio in ragione del 15% sull'importo del compenso, ed il rimborso delle spese vive oltre alla CPA ed all'IVA se dovute. Lo studio si riserva di addebitare separatamente i costi per fotocopie, chiamate telefoniche, faxes, effettuazioni di bonifici, e altre spese per servizi di supporto quali ristorazione, spese di trasporto e postali, ivi inclusi l'uso di corrieri privati.

Tariffa oraria: Il compenso potrà essere calcolato in relazione al tempo impiegato secondo una tariffa oraria di volta in volta concordata ed indicata e previamente approvata nella lettera di incarico

Ai fini delle previsioni dell'art. 2751 bis n. 2 cod. civ., tutte le poste della parcella comprese le spese, le spese generali, la CPA e l'IVA fanno parte della retribuzione del professionista.

PARCELLAZIONE

Art. 9 – Ove il Cliente desideri avere chiarimenti in merito all'avviso di parcella ricevuto o desideri discuterne l'importo, dovrà manifestarlo per scritto entro 30 gg. dal ricevimento dello stesso. Nel caso non trovi soddisfazione, potrà nei 30 gg. successivi sottoporre l'avviso di parcella alla

valutazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano, le cui determinazioni saranno vincolanti per entrambe le parti.

Art. 10 – Decorsi 30 gg. dalla ricezione da parte del Cliente del preavviso di parcella senza contestazioni al riguardo, ovvero decorsi 60 gg. senza richiesta di valutazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Genova come previsto nell'articolo precedente, lo stesso si intenderà accettato e da tale data saranno dovuti automaticamente, in caso di ritardato pagamento, intendendosi per tale quello effettuato dopo il sessantesimo giorno dalla ricezione del preavviso di parcella, gli interessi di mora al tasso previsto dagli artt. 2 e 5 del d. lgs. n. 231 del 9.10.2002, oltre ai costi di recupero, fino al saldo effettivo.



PROTEZIONE DATI - PRIVACY

Art. 11 Protezione dei dati personali

Come responsabile del trattamento dei dati personali l'Avvocato Bottino rispetta le disposizioni del codice per la protezione dei dati personali (d. lgs. n. 196 del 30.6.2003). Dando istruzioni all'Avvocato, il Cliente consente al trattamento, alla conservazione ed alla registrazione dei dati forniti. Tratterà i dati forniti in osservanza del principio di stretta riservatezza e non li comunicherà a terzi salva autorizzazione del Cliente od obbligo di legge. La nostra policy relativamente alle disposizioni relative alla privacy è disponibile a richiesta del cliente.

Con la sottoscrizione della lettera di incarico e salvo diverse comunicazioni scritte, il cliente autorizza ad utilizzare le email per comunicare con il Cliente, incluso l'invio di parcelle ed altre informazioni confidenziali, attraverso usuali e non criptati servizi di email utilizzando gli indirizzi email e chat internet che Il Cliente comunicherà di volta in volta. Il cliente è reso edotto che comunicazioni, quali le email, trasmesse in rete internet non sono riservate, e potrebbero non essere protette dal segreto professionale cliente / avvocato. Virus informatici ed

altri pericoli possono essere diffusi su internet.

Art. 12 – L'Avvocato, attraverso i propri tecnici incaricati, si adopera affinché attraverso le comunicazioni via email non siano trasmessi virus od altri attacchi informatici che possano provocare danni al computer o al sistema informatico. Ugualmente il cliente si impegna nei medesimi termini relativamente alle comunicazioni inviate allo studio. In tal modo reciprocamente viene esclusa ogni responsabilità rispetto ad ogni richiesta di risarcimento o perdita economica dovesse verificarsi in conseguenza a virus, perdita di dati, compromissioni informatiche, salvo quelli dovessero derivare da condotta dolosa o gravemente negligente.

ANTIRICICLAGGIO

Art. 13 - La legislazione in materia di anti riciclaggio richiede ai professionisti di verificare l'identità del cliente e la fonte da cui derivino somme che transitino per le loro mani. Per adempiere a tale legislazione, l'Avvocato potrà dover richiedere al Cliente documenti di identità od altre informazioni relative a tale materia.



CONCLUSIONE ANTICIPATA DELL'INCARICO.

Art. 14 – Qualsiasi diritto e/o azione del Cliente e/o della Parte Rappresentata nei confronti dell'Avvocato dovrà essere esercitato, a pena di decadenza, con reclamo scritto motivato e circostanziato nel termine di 1 anno decorrente dal giorno in cui il Cliente e/o la Parte Rappresentata abbia avuto conoscenza, ovvero avrebbe ragionevolmente dovuto avere conoscenza, degli atti e/o fatti sui quali il reclamo si basa.

Art. 15 – Il Cliente è libero in qualsiasi momento di revocare l'incarico conferito, restando obbligato al pagamento delle competenze maturate fino alla data della revoca. L'Avvocato sarà libero di rinunciare all'incarico in qualsiasi momento dando un preavviso scritto di 60 giorni. Il preavviso sarà ridotto alla metà in caso di giusta causa. Il mancato pagamento di parcelle o la mancanza di rispetto nei confronti di un qualunque componente dello Studio Legale o dei suoi corrispondenti o dei consulenti nominati per l'espletamento della pratica costituiscono, tra le altre, giusta causa di recesso.

Art.16 – Le parti convengono che la giurisdizione competente per ogni controversia relativa al presente contratto è quella italiana individuata ed il foro competente il Tribunale di Milano

PREVISIONI GENERALI

Art. 17 – Qualsiasi controversia fra il Cliente e/o la Parte Rappresentata da una parte e l'Avvocato dall'altra parte sarà soggetta alla legge ed alla giurisdizione esclusiva italiana. Il Foro competente è il Tribunale di Milano.

Art. 18 – Le presenti condizioni generali sono redatte in italiano ed inglese. In caso di discordanza, il testo in italiano sarà quello prevalente.

Avvocato Carlo Bottino